

CONVENZIONE

**sulla anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in
costanza dell'ultimo anno di corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e sul tirocinio
dei borsisti Erasmus**

TRA:

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto n. 55,
C.F. 80002070524 - P.I. 00273530527, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, nato
a Siena il 19/01/1965, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA, con sede in Siena, via Franci n. 26, C.F. 92005490526,
in persona del Presidente pro tempore Avv. Nicola Mini, nato a Siena il 23/06/1962

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO, con sede in Grosseto, Piazza Fabbrini, C.F.
80005880531, P.IVA 01081110536, in persona del Presidente pro tempore Avv. Luigi
Bonacchi, nato a Grosseto il 21/02/1956

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO, con sede in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1,
C.F. 80012100519 - P. IVA 00356980516, in persona del Presidente pro tempore Avv. Piero
Melani Graverini, nato ad Arezzo il 9/08/1953

premessi:

- che l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possano stipulare con le università convenzioni per la disciplina dei rapporti reciproci;
- che l'art. 41, c. 6, lett. d), della medesima legge prevede la facoltà di anticipare un

semestre di tirocinio professionale durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza;

- che il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 (d'ora in avanti regolamento) ha disciplinato, in attuazione dell'art. 41, c. 13, della legge n. 247/2012, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, rinviando ex art. 5 ad una convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza dei presidi di facoltà la più dettagliata disciplina delle modalità di anticipazione di un semestre di tirocinio professionale durante gli studi universitari e prevedendo altresì che in attuazione di detta convenzione i Consigli dell'Ordine possano stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà o dipartimenti al fine di avviare lo svolgimento dei tirocini anticipati durante il corso di studi;
- che in data 24 febbraio 2017 è stata siglata la convenzione quadro di cui sopra;
- che l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di laurea in giurisprudenza costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione professionale del giurista, sia dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed esercitazioni pratiche che dal punto di vista del progressivo inserimento dello studente nello specifico contesto della professione forense;
- che è pertanto interesse delle parti definire una cornice normativa idonea a rendere effettiva la possibilità di attivare presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Siena i tirocini professionali anticipati;
- che è, altresì, interesse delle parti consentire la circolazione degli studenti tirocinanti tra gli Ordini del Distretto della Toscana nelle forme che saranno previste in via convenzionale;

tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge n. 247/2012, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del regolamento, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza) e le modalità di svolgimento di tale semestre idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione quadro individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. I Consigli dell'Ordine e l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza possono stipulare ulteriori convenzioni attuative della presente, anche al fine di prevedere forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, nonché forme di collaborazione con i singoli studi professionali al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.

Articolo 2 (Anticipazioni di un semestre di tirocinio)

1. Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza) può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del titolo, se in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea e purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto

costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

2. L'Università – Dipartimento di Giurisprudenza ha facoltà di assegnare un numero massimo di n. 3 crediti formativi (CFU) al proficuo svolgimento del semestre di tirocinio anticipato, a valere come attività formativa facoltativa e con corrispondente riduzione per il tirocinante del numero di crediti da conseguire per l'attività formativa obbligatoria prevista dal piano di studi.

Articolo 3 (Domanda di anticipazione)

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge n. 247/2012, è presentata al Consiglio dell'Ordine competente ed è altresì corredata:

a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 2 della presente convenzione;

- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a) d) e f), g) ed h) della legge n. 247/2012;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si volgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti di ruolo o tra gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento;

d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, che sia sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico e dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio.

2. Le convenzioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, possono prevedere ulteriori specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.

3. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. c), della legge n. 247/2012, il semestre anticipato può

consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in tale caso il comma 1 del presente articolo e le necessarie verifiche sono compiute dal Consiglio dell'Ordine.

4. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 247/2012. In caso di inutile decorso di detto termine, l'interessato può rivolgersi direttamente al Consiglio Nazionale Forense entro i successivi 10 giorni.

Articolo 4 (Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio)

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge n. 247/2012.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza può convenire con i Consigli degli Ordini l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, tali corsi o parti specifiche di essi potranno essere affidati anche ad avvocati che abbiano maturato adeguata e comprovata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.

4. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e

sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando per quanto possibile di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. Il professionista garantisce, altresì, che il tirocinante acquisisca esperienza e nozioni nelle materie del P.C.T., Deontologia e Ordinamento Forense e Tecnica di redazione atti e pareri.

6. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da venti a dodici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento.

7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

8. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

9. Nei casi in cui consegua la laurea magistrale in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, non provveda,

entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

11. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge n. 247/2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 5 (Relazione finale)

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta anche dal professionista, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento, da depositare presso il Consiglio dell'Ordine competente.

2. La sottoscrizione del tutor accademico e del Direttore del Dipartimento comporta l'assegnazione dei CFU previsti in relazione al proficuo svolgimento del tirocinio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, c. 2, della presente convenzione.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere preliminarmente sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 6 (Tirocini per borsisti Erasmus for traineeship)

1. I Consigli dell'Ordine si impegnano a riconoscere il periodo di tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione agli studenti immatricolati nel corso di Laurea

Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena che abbiano conseguito una borsa di studio Erasmus for traineeship.

2. Detto periodo di tirocinio, effettuate tutte le verifiche opportune, è considerato equivalente a quello svolto in Italia e computato nel periodo necessario per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 247/2012.

3. I Consigli dell'Ordine si dichiarano disponibili a consentire il tirocinio presso i propri iscritti anche a studenti comunitari titolari della medesima borsa di studio Erasmus for traineeship.

Articolo 7 (Durata e rinnovo)

1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà tacitamente rinnovata per uguali periodi, in mancanza di disdetta da comunicare alle altre parti con lettera raccomandata a/r almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 8 (Oneri Fiscali)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico della parte richiedente. Viene redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvederà l'Università degli Studi di Siena.

Art. 9 (Disposizione finale e di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge n. 247/2012 e del regolamento.

Siena, data della firma digitale
UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA
f.to digitalmente

Il Rettore

Luogo, data della firma digitale
ORDINE degli AVVOCATI di SIENA
f.to digitalmente

Il Legale Rappresentante

Luogo, data della firma digitale

ORDINE degli AVVOCATI di GROSSETO

f.to digitalmente

Il Legale Rappresentante

Luogo, data della firma digitale

ORDINE degli AVVOCATI di AREZZO

f.to digitalmente

Il Legale Rappresentante